



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 29 del 07/04/2020

OGGETTO: Misure precauzionali ulteriori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di attività commerciali

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. 1 aprile 2020, con il quale è stata prorogata al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei precedenti DD.P.C.M. dei giorni 8,9,11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'Ordinanza adottata dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, che qui s'intendono integralmente richiamati;

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, che qui s'intende integralmente richiamato, ed in particolare l'art. 3 comma 2;

Considerato incremento dei casi di contagio che si stanno registrando nel corso degli ultimi giorni nell'ambito del territorio comunale;

VALUTATA la necessità di limitare ulteriormente le occasioni di spostamento e di uscita dalle abitazioni delle persone senza motivazioni caratterizzate da effettiva necessità, evitando, per quanto possibile, che le stesse, nel corso della medesima giornata, si rechino più volte ad acquistare beni di modica quantità, al solo fine di legittimare una pluralità di uscite dalle abitazioni;

CONSIDERATO che tali comportamenti, censurabili sotto il profilo del contenimento del contagio, per quanto non direttamente sanzionabili, accrescono oltremodo il numero e le occasioni di contatto tra persona e persona;

CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario limitare ulteriormente le uscite dalle abitazioni nelle giornate festive di domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell'Angelo) al fine di scongiurare il rischio di un ingiustificato affollamento delle vie e delle aree urbane nelle precitate giornate;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle predette disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

Con riferimento all'art. 1 – lettera u) del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

La chiusura nei giorni feriali alle ore 19, assicurando l'orario continuato, per tutte le attività commerciali ad oggi autorizzate dal combinato disposto dei provvedimenti governativi, regionali o comunali, ad eccezione delle farmacie, delle parafarmacie, e delle attività autorizzate alla consegna a domicilio, limitatamente a tale servizio;

La chiusura per l'intera giornata di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali, ad esclusione delle sole farmacie e parafarmacie.

La presente ordinanza si applica a tutte le strutture di vendita ed al commercio su area pubblica.

La validità della presente ordinanza decorre dall'8 aprile 2020 fino a tutto il 13 aprile 2020, ovvero alla successiva data fissata da provvedimento governativo o regionale con il quale non risulti in contrasto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - ✓ Servizio Integrato Attività Economiche;
 - ✓ Organizzazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia con l'eventuale ausilio delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO

Franco Landella

